

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RICEVUTO L'8 DICEMBRE 2021

REPERTORIO N° 18633, RACCOLTA N° 11270

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "LA FORZA DI CHRISTIAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE".

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata **"LA FORZA DI CHRISTIAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, quale Ente del Terzo Settore (Ets), giusto quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione usa la denominazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e Ets o la locuzione Ente del Terzo Settore in conformità alle normative vigenti.

L'associazione si prefigge di operare nel territorio della regione Sicilia; ha lo scopo di diffondere e promuovere tra i cittadini, l'interesse per la tutela, promozione e valorizzazione della salute, con particolare riguardo ai giovani affetti da patologie cardiache.

ARTICOLO 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Mascalucia (CT) in via Polveriera n° 18.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - AUTONOMIA E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ARTICOLO 4 - FINALITA' E SCOPI

L'associazione, intende portare avanti l'eredità morale di Christian Blandini e fare tesoro della sua visione di vita, dello studio, del lavoro e dello sport come strumenti di espressione della persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio, proponendosi di promuovere e sostenere l'istruzione, l'educazione, lo sport, le competenze degli individui lungo l'arco della loro vita. Altresì intende, perseguire finalità di solidarietà sociale nei campi della tutela, promozione e valorizzazione della salute, con particolare riguardo ai giovani affetti da patologie cardiache, proponendosi anche di sostenere attività di ricerca scientifica e nello sport, nonché fornire sostegno per la tutela e la promozione della salute psico-fisica dei giovani e delle loro famiglie. In particolare l'associazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 117 del 2017 si propone:

1. di sostenere e rafforzare le azioni per il miglioramento dello stile di vita dei giovani affetti da patologie cardiopatiche e per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiache con particolare riguardo alle malformazioni, ampliando il raggio di comunicazione;
2. promuovere ed erogare premi e borse di studio, finalizzate alla partecipazione, anche all'estero, a corsi di studio afferenti l'istruzione secondaria e universitaria, o a corsi professionali, o di specializzazione post universitaria o di perfezionamento, o a master o dottorati di ricerca intitolati alla memoria di Christian Blandini;
3. promuovere e organizzare attività intitolate alla memoria di Christian Blandini: sportive, educative, ludiche, culturali, realizzare incontri, dibattiti, conferenze, eventi seminari di studio, e comunque, sostenere e gestire qualsiasi attività che possa contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo scopo perseguito dall'associazione;
4. promuovere, gestire o sostenere attività e progetti che possano fornire servizi di carattere socio-assistenziale e sanitario, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale;
5. realizzare e promuovere, attività di documentazione e ricerca, nonché editoriali, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma elettronica, opuscoli, saggi, audiovisivi, materiale multimediale, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi perseguiti dall'associazione;
5. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente che attraverso enti pubblici e privati, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito del proprio scopo e nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 117 del 2017;
6. divulgare attraverso le nuove tecnologie (siti internet e posta elettronica) le attività dell'associazione, favorire sempre attraverso le nuove tecnologie lo scambio di comunicazioni fra tutti coloro che siano interessati e sensibili agli scopi dell'associazione;
7. stipulare convenzioni con gli enti locali, le Scuole, le Università e le Aziende per lo svolgimento di attività quali: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), nelle classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori; stage e tirocini formativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione Sociale e Culturale di soggetti deboli.

L'Associazione per raggiungere le finalità generali, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche. Le predette attività sono sviluppate at-

traverso le seguenti modalità:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, incontri, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di cittadini;
- f) sostenere l'informazione, la divulgazione e la formazione permanente in favore degli adulti;
- g) promuovere esperienze associative fra i giovani in età scolastica, favorendo il superamento di ogni forma di disagio minorile, di discriminazione sociale e culturale;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- i) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità culturale nei Paesi in via di sviluppo, anche con l'invio di personale destinato ad attuare progetti d'intervento per la formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017). I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale degli associati

nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

L'associazione può esercitare, ex articolo 6 del decreto legislativo 117 del 2017, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal detto Codice del terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'assemblea.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

1. Possono diventare associati dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. Tutti i soci partecipano alle decisioni associative secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e possono essere eletti in tutti gli organismi associativi. Ciascun associato ha un voto. Il voto può esprimersi anche mediante delega scritta in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione delle norme del presente Statuto, la sottoscrizione del Regolamento redatto ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e con il versamento della quota associativa annuale.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. La domanda di ammissione all'associazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione; trascorso il termine di 10 (dieci) giorni la domanda si intende accolta. L'associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha diritto di voto nell'assemblea dell'associazione.

5. Non possono assumere la qualifica di associato coloro che abbiano violato norme penali o amministrative gravi; sono altresì esclusi dall'associazione coloro che abbiano arrecato grave danno d'immagine con condotte o comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione. Gli associati esclusi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di associato comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano state precedentemente eletti.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione;
- partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà entro il termine dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi sociali;
- mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi è punita con l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative: richiamo verbale; richiamo scritto; censura; sospensione dalle attività e dai diritti sociali; esclusione.

3. Le sanzioni disciplinari, sono irrogate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo motivatamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull'ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d'immagine causato all'Associazione o ai suoi soci o dirigenti.

ARTICOLO 8 - GLI ASSOCIATI

L'Associazione è costituita da associati cittadini italiani o stranieri maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo: nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- il revisore legale dei conti: nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e

passivo.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

2. Le cariche associative negli organi dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali.

3. L'incompatibilità di cui al comma 2 determina l'ineleggibilità dell'associato, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.

4. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, l'associato decade dalla carica associativa, ipso jure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi dell'associazione, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta per convocare l'Assemblea degli associati delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante affissione presso la sede legale e mediante comunicazioni scritte spedite per via postale, e-mail o altro mezzo telematico, inviate almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri di Amministrazione non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) nomina e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati

in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da tre (3) a cinque (5) membri secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati il Presidente, il segretario e il tesoriere. I consiglieri durano in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta anche mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e sarà compito dell'assemblea dei soci la nomina dei sostituti. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico: elegge e revoca, tra i propri componenti, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione; delibera la convocazione dell'assemblea; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea degli associati per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel pieno rispetto delle previsioni del Codice del Terzo Settore; propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve le domande di adesione di nuovi associati; ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio di Amministrazione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione; esso è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Segretario, che è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

I libri sociali sono affidati alla sua custodia.

ARTICOLO 14 - IL TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Tesoriere che ha il compito della gestione finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione, cura tutta la tenuta della contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un mem-

bro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) e il suo componente è rieleggibile. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tra-

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

i libri contabili previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

2. L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7 del vigente statuto.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO O BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative e beni con esse acquistati; beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, lasciti o donazioni conferiti dagli associati o da terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio sociale ha durata dall'1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il

quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, contenendo una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

F.to: Blandini Davide; Elvira Flora Anna Salerno; Giuseppe Salerno; Andrea Agrippino Mirata; Vittorio Scatà; Luigi Fallica; Mario Lanzafame; Orazio Marcello Licandro; Gabriele Blandini;

Alessandro Marino Notaio